

ASL NAPOLI 3 – SUD

Sede Legale Via G. Marconi, 66 – 80059 Torre del Greco (NA)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO PROFESSIONALE DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CIG 5334902466

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio professionale di "Consulenza ed Intermediazione Assicurativa", di cui all'art. 106 del D.lgs. 7/9/2005 n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alle coperture assicurative ed al complesso dei rischi di ASL Napoli 3 Sud.

Il servizio viene affidato ad una persona fisica o giuridica, quale intermediario di assicurazione, altresì denominato Broker, iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi di cui all'art. 109 del d.lgs. 209/2005, selezionato con il criterio di aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'incarico intermediativo sarà espletato ai patti, alle condizioni e nei termini di cui in appresso.

L'intermediario dovrà garantire, oltre ai servizi accessori ed aggiuntivi eventualmente offerti in sede di gara dall'impresa, almeno le seguenti prestazioni principali:

- 1) risk management ovvero sia l'identificazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e delle necessità assicurative dell'Amministrazione, relativamente alle attività esercitate, al patrimonio, alla responsabilità civile, etc...;
- 2) analisi delle coperture assicurative in essere, individuazione delle coperture occorrenti ed elaborazione di un programma assicurativo coordinato, completo e personalizzato, finalizzato all'ottimizzazione delle coperture ed alla limitazione dei costi;
- 3) aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze dell'Amministrazione, anche sulla base degli elementi ricavabili dalle statistiche dei sinistri e dalle richieste di risarcimenti;
- 4) effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere e verifica circa la solvibilità e solidità delle compagnie contraenti;
- 5) assistenza nelle procedure di scelta del contraente: elaborazione dei capitolati speciali per l'affidamento delle coperture assicurative dell'Amministrazione ed assistenza nello svolgimento delle procedure di gara (es.: controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nei capitolati di gara, predisposizione di relazioni con evidenziazione dei contenuti delle offerte nonché individuazione delle offerte riportanti il migliore rapporto qualità/prezzo, ecc.);
- 6) assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento della normativa, segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti, ecc.);

- 7) assistenza nella gestione dei sinistri ovvero sia l'assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri, anche di data antecedente alla decorrenza del presente servizio, al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione, con eventuale consegna di reports sull'andamento della sinistrosità completi di valutazioni tecniche e proposte;
- 8) Assicura la propria collaborazione anche oltre la scadenza contrattuale al successivo intermediario di fiducia dell'ASL Napoli3 sud, nella fase di passaggio consegnando direttamente o all'ASL, tutti i dati in formato elettronico relativi ai sinistri definiti o in via di definizione trattati nel periodo contrattuale.

ART. 2 - DURATA

L'incarico intermediativo avrà la durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data dell'1/01/2014.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 57 comma 5, lett. b del D.lgs. 163/2006 s.m.i., nei termini e secondo le disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Alla scadenza naturale ovvero in ogni caso di risoluzione anticipata, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto iniziale e/o quello rinnovato o prorogato a termini del capoverso precedente, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni per motivi tecnici, al fine anche di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker o all'Amministrazione stessa. Detta proroga tecnica si dà per accettata fin dall'inizio per mezzo della firma del contratto.

L'incarico cesserà comunque di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione dell'aggiudicatario al Registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.

ART 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'intermediario dovrà assicurare le prestazioni previste nel precedente art. 1 il cui elenco e descrizione sono da considerarsi indicativi e non esaustivi.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e di coordinamento nei confronti degli uffici dell'Azienda, né potrà impegnare in alcun modo l'Azienda medesima.

Il Broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri, sarà inoltre suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno dell'Azienda di garantire la collaborazione del proprio personale, nonché di mettere a disposizione copia dei testi delle polizze in corso ed i dati necessari, se già disponibili, per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il servizio.

ART 4 - OBBLIGHI E DIVIETI A CARICO DELL'INTERMEDIARIO

Nell'espletamento del servizio, è fatto obbligo all'Intermediario Assicurativo di:

- 1) svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse dell'Azienda e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- 2) garantire la fattibilità delle proposte assicurative in ogni loro fase, mentre l'Azienda rimane sollevato dall'obbligo di accettare in tutto od in parte le predette proposte;
- 3) osservare nell'esecuzione del servizio l'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176, 2^a comma, c.c.;

- 4) assicurare la completezza delle proposte di coperture dei rischi necessari all'Azienda;
- 5) garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione, obbligandosi a depositare presso l'Azienda ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

È fatto altresì obbligo all'intermediario di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo espresso consenso scritto da parte dell'Amministrazione. In particolare il Broker deve:

- a) mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- b) non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

L'Azienda autorizza esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente contratto, giusto quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i..

Nell'espletamento del servizio, è fatto divieto all'Intermediario Assicurativo di impegnare in alcun modo l'Azienda senza il preventivo ed esplicito consenso scritto dell'Ente, nonché di effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dal medesimo. In caso contrario, il Broker risulterà direttamente responsabile.

Al fine di garantire l'Azienda, il Broker dovrà presentare una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile, a copertura di tutti i danni a terzi causati da negligenza od errori professionali, ai sensi della vigente normativa e per un massimale non inferiore a € 5.000.000,00. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'atto della stipula.

Sono a carico del Broker tutte le spese e gli oneri necessari per l'espletamento del servizio oggetto del contratto.

ART 5 - PREROGATIVE DELL'AZIENDA

Restano di esclusiva competenza dell'Azienda:

- 1) la valutazione e le decisioni in merito alle varie proposte formulate dall'Intermediario;
- 2) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- 3) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
- 4) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Amministrazione.

ART. 6 - CESSIONE E SUBAPPALTO

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o dare in subappalto a terzi l'esecuzione di tutto o di parte del servizio.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica dell'impresa appaltatrice, né l'utilizzo di terzi, persone fisiche o giuridiche, per lo svolgimento di attività che non siano ricomprese nell'oggetto sociale dell'impresa aggiudicataria, ferma restando in ogni caso il divieto di porre a carico dell'Ente qualsivoglia onere derivante da tali attività.

La violazione di tale divieto importerà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., la risoluzione di diritto del contratto, senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora.

A tal fine, l'Azienda avrà solo l'onere di comunicare all'intermediario - entro un mese dall'avvenuta conoscenza della violazione e senza alcuna formalità - l'intenzione di avvalersi della clausola e l'effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione di tale comunicazione, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE

L'Azienda ha facoltà di dichiarare unilateralmente risolto il contratto, anche in via stragiudiziale, quando, dopo aver richiamato formalmente l'intermediario, con raccomandata a.r., all'osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, quest'ultimo non vi abbia ottemperato nel termine non inferiore a 15 giorni all'uopo assegnatogli.

L'Azienda ha altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, senza assegnazione del termine come previsto al capoverso precedente, ai sensi dell'art. 1373 del c.c., laddove si verificassero eventi o inadempienze particolarmente gravi ovvero comunque ritenute tali, da giustificare la sfiducia verso l'appaltatore.

In caso di scioglimento, di liquidazione, di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere dell'impresa aggiudicataria, il contratto si riterrà rescisso di diritto a far data dall'inizio di dette procedure.

È fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni.

ART. 8 - COMPENSI PER L'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

I compensi per l'Intermediario, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dall'Azienda per le attività previste dal presente capitolato, né a titolo di compenso, né a qualunque altro titolo.

L'Intermediario Assicurativo si obbliga a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore a quella dichiarata nell'offerta.

ART. 9 - PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà per il tramite dell'Intermediario Assicurativo, che, pertanto, provvederà al versamento degli stessi, trattenendo in suo favore le commissioni di propria spettanza.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Ente. Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Nell'ambito dello svolgimento del servizio trova applicazione il disposto di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli eventuali oneri conseguenti la stipula del contratto di appalto.

ART. 12 - SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Le eventuali sostituzioni dei legali rappresentati dell'aggiudicatario che si dovessero verificare in corso di contatto, dovranno essere comunicate all'Azienda immediatamente e comunque entro e non oltre 8 (otto) giorni lavorativi.

ART. 13 – DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Faranno parte del contratto, costituito dal testo del presente capitolato, e ne formeranno parte integrante, anche se non materialmente allegati:

- la documentazione richiesta all'aggiudicatario;
- le proposte-offerta e le dichiarazioni presentate dal broker in sede di gara.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del contratto di intermediazione o delle obbligazioni dal medesimo nascenti, salvo che rientri tra quelle per le quali la legge prevede espressamente l'inderogabilità della competenza per territorio, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Napoli.

ART. 15 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alla normativa in materia di appalti ed in particolare il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, le norme del Codice Civile in materia di contratti nonché il DLgs. 209/2005 s.m.i..

Il R.U.P.

Dr. Massimo Lauri